



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## **Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121**

**(Attuazione della direttiva (UE) 2018/850,  
che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)**

### ***Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 2 nei procedimenti di VIA***


**PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE ~~nelle~~**  
***Seduta del Comitato VIA del 11 novembre 2020***

## **D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121**

### **Articolo 2 – Abrogazioni e disposizioni transitorie**

**Comma 1.** Il decreto del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024

Si tratta del decreto recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica che, con il D. Lgs. n. 121/2020, sono stati di fatto assorbiti, con alcune modifiche, sia nel testo che negli allegati del D. Lgs. n. 36/2003: eccezion fatta per il transitorio di cui al citato art. 2, comma 1 si ritiene che - sulla base dell'orientamento ormai consolidato e confermato anche in sede giurisprudenziale - le modifiche introdotte con il nuovo decreto devono intendersi cogenti e, pertanto, immediatamente applicabili. Ciò detto, si rileva che la verifica della conformità a detti criteri non attenga a valutazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA, bensì a quelle dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, oltre che a quelle degli Enti di controllo.




## D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121

Articolo 2 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettere i), n) e o), si applicano **alle** **discariche di nuova realizzazione**, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

- Lettera i) => modifiche all'art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003  
«*Domanda di autorizzazione*»
- Lettera n) => modifiche all'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003  
«*Procedura di chiusura*»
- Lettera o) => modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003  
«*Gestione operativa e post – operativa*»



**D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121**

Lettera i) => modifiche all'art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003  
«*Domanda di autorizzazione*»:

Art. 8, comma 1: La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni (*formulazione non interessata da modifiche*):

.....*Omissis*.....

Art. 8, lett. f) => la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'allegato 1

ALLEGATO 1 => **integralmente sostituito** rispetto al vecchio allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 «*Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica*»





---

## D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121

L'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2003 «*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche*» non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 121/2020.

Art. 9, comma 1: Ai fini del **rilascio dell'autorizzazione** alla costruzione e all'esercizio di una discarica **devono essere soddisfatte** le seguenti condizioni:

lett. a) il progetto di discarica soddisfi **tutte le prescrizioni** dettate dal presente decreto e dagli **allegati 1 e 2**

.....*omissis*.....

?

*Come leggere dunque il transitorio introdotto dal legislatore nazionale???*





---

## D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121

### Casistiche possibili

- A. *Discariche di nuova realizzazione*
- B. *Realizzazione di nuovi lotti di discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate **dopo** la data dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2020*
- C. *Realizzazione di nuovi lotti di discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate **prima** della data dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2020*
- D. *Ampliamenti sommitali di discariche esistenti (senza separazione tra corpo rifiuti vecchia discarica e nuova discarica)*
- E. *Modifiche realizzazione capping discariche esistenti*
- F. *Modifiche ai presidi ambientali per la raccolta, il convogliamento ed il trattamento delle emissioni delle discariche esistenti*



---

## D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121

### Casistica A - Discariche di nuova realizzazione

Devono adeguarsi alle modifiche introdotte dal nuovo decreto legislativo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione

Casistica B - Realizzazione di nuovi lotti di discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate **dopo** la data dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2020

Devono adeguarsi alle modifiche introdotte dal nuovo decreto legislativo

Per **nuovo lotto** si intende un settore della discarica fisicamente ed idraulicamente separato dagli altri, non previsto dall'ultimo progetto di realizzazione della discarica approvato





## **D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121**

Casistica C - Realizzazione di nuovi lotti di discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate **prima** della data dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2020

Si ritiene che relativamente a queste istanze, considerata la vigenza dell'art. 9, comma 1, risulta discriminante la fase in cui si trova il procedimento, distinguendo i seguenti casi:

- la Conferenza di Servizi indetta per il rilascio dell'autorizzazione ha concluso i suoi lavori con parere favorevole ma non è stato ancora rilasciato il provvedimento amministrativo conclusivo: l'autorizzazione può essere rilasciata prendendo atto delle risultanze della Conferenza di Servizi sulla base della normativa vigente all'atto della valutazione del progetto
- in tutti gli altri casi, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se il progetto soddisfa tutte le prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 36/2003 e dagli allegati 1 e 2, come modificati dal D. Lgs. n. 121/2020: tale verifica di conformità dovrà essere effettuata già nell'ambito dell'istruttoria di competenza del Comitato Tecnico Regionale VIA, ovvero della CdS ove il Comitato si sia già espresso



---

## D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121

### Casistica D - Ampliamenti sommitali di discariche esistenti (senza separazione tra corpo rifiuti vecchia discarica e nuova discarica)

Trattasi di una casistica non contemplata in maniera esplicita dal legislatore

Ciò premesso, si ritiene che - relativamente alle istanze presentate prima della data dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/2020, per le quali la Conferenza di Servizi indetta per il rilascio dell'autorizzazione ha concluso i suoi lavori con parere favorevole ma non è stato ancora rilasciato il provvedimento amministrativo conclusivo - possa valere quanto già visto per la casistica C. Pertanto in questi casi l'autorizzazione può essere rilasciata prendendo atto delle risultanze della Conferenza di Servizi sulla base della normativa vigente all'atto della valutazione del progetto.

**E in tutti gli altri casi.....**

**?**




## D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121

### Casistica D - Ampliamenti sommitali di discariche esistenti (senza separazione tra corpo rifiuti vecchia discarica e nuova discarica)

In tutti gli altri casi si ritiene:

- di demandare caso per caso la valutazione in merito al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 36/2003 e dagli allegati 1 e 2, come modificati dal D. Lgs. n. 121/2020;
- di considerare ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse da quelle previste dal D. Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020, purché dette tecniche garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso decreto legislativo;
- di considerare ammissibili, in particolare, allestimenti dei sistemi barriera del fondo e delle sponde già realizzati anche se non conformi ai criteri costruttivi previsti dal nuovo allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003, purché garantiscano una «**protezione idraulica equivalente**» in termini di tempo di attraversamento e purché conformi ai criteri del previgente allegato 1.



## **D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121**

### Casistica E - Modifiche realizzazione capping discariche esistenti

Si ritiene in linea generale che le istanze di modifica del capping di discariche esistenti, ove finalizzate a conformarsi alla nuova normativa, non producano – per definizione – impatti negativi e significativi sull’ambiente e, pertanto, possano essere considerate quali modifiche «non sostanziali». Dette istanze potranno essere conseguentemente valutate dal punto di vista tecnico dagli Enti competenti, senza necessità di un preventivo parere del Comitato Tecnico Regionale VIA

### Casistica F - Modifiche ai presidi ambientali per la raccolta, il convogliamento ed il trattamento delle emissioni delle discariche esistenti

Si ritiene che anche dette istanze, ove finalizzate a conformarsi alla nuova normativa, possano essere – in linea generale - considerate quali modifiche «non sostanziali» e conseguentemente valutate dal punto di vista tecnico dagli Enti competenti, senza necessità di un preventivo parere del Comitato Tecnico Regionale VIA



## D. Lgs. 03 settembre 2020, n. 121

Articolo 2 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettere i), n) e o), si applicano **alle scariche di nuova realizzazione**, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle scariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Lettera n) => modifiche all'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003

«*Procedura di chiusura*»

Lettera o) => modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003

«*Gestione operativa e post – operativa*»

Si tratta di modifiche relative alle modalità di verifica, da parte dell'Autorità competente, ovvero degli Enti di controllo, della fase di chiusura della scarica e della fase di conclusione del periodo di gestione post – operativa delle scariche. Si ritiene pertanto che non attengano a valutazioni di competenza del Comitato Tecnico Regionale VIA